



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

c.a.p. 42013 Piazza Martiri della libertà, 1 tel.:0522 998511 fax.:0522 841039

www.comune.casalgrande.re.it - pec: casalgrande@cert.provincia.re.it

Cod. Fisc. e P. IVA 00284720356

NUMERO SCHEDA	SUAP 88
TITOLO SCHEDA	ATTIVITA' DI FACCHINAGGIO
NUMERO REVISIONE	1
DATA REVISIONE	16/12/2016
SETTORE COMPETENTE	ATTIVITA' PRODUTTIVE – PROMOZIONE DEL TERRITORIO
RESPONS. PROCED. (Tel. - Mail)	BARANI ELENA – 0522 998575– commercio@comune.casalgrande.re.it
RESPONS. ATTO FINALE (Tel. –Mail)	BERTANI CLAUDIA – 0522 998513 – commercio@comune.casalgrande.re.it
DESCRIZIONE PROCEDIMENTO	<p>Sono considerate attività di facchinaggio quelle attività svolte anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, come di seguito indicate:</p> <p>a) portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali;</p> <p>b) insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.</p> <p>Non rientrano nella disciplina dell'attività di facchinaggio,(L. 57/2001 e DM 221/2003) i pesatori pubblici (di cui all'art. 32 R.D. 20/09/34 e D.M. 11/7/83) e il facchino non imprenditore che è soggetto alla disciplina del D.P.R. 342/1994. Secondo il DM 221/2003, tutte le imprese di facchinaggio devono essere classificate in base al volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato in media nell'ultimo triennio, nello specifico settore di attività. Le imprese attive da meno di 3 anni, ma non meno di 2 anni, accedono alle fasce di classificazione sulla base della media del volume di affari del periodo di detta attività. Le imprese di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite nella fascia iniziale.</p> <p>Le fasce di classificazione sono le seguenti:</p> <p>a) inferiore a 2,5 milioni di euro;</p> <p>b) da 2,5 a 10 milioni di euro;</p> <p>c) superiore a 10 milioni di euro;</p>

<p>NORMATIVA</p>	<p>D.L. n. 7/2007 convertito con la L. n. 40/2007, art. 10, c. 3; L. n. 57/2001, art. 17; D.M. 30 giugno 2003, n. 221 - Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio e ulteriori indicazioni applicative; D.Lgs. n. 59/2010, art. 72; L. 124/2015; D.Lgs. 222/2016 L.R. 18/2016</p>
<p>REQUISITI</p>	<p>Requisiti soggettivi</p> <ul style="list-style-type: none"> • essere iscritti nel registro delle imprese oppure nell'albo delle imprese artigiane; • essere in possesso dei requisiti di onorabilità elencati nell'art. 7 del D.M. n. 221/2003(1). Tali requisiti devono essere posseduti dal titolare, institore o direttore preposti all'esercizio di impresa individuale, da tutti i soci di snc, dai soci accomandanti di sas e sapa, dagli amministratori per ogni tipo di società comprese le cooperative; • essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 36 della L.R. 18/2016. <p>Requisiti di onorabilità:</p> <p>1. I requisiti di onorabilità sono:</p> <p>a) assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione;</p> <p>b) assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione;</p> <p>c) mancata comminazione di pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;</p> <p>d) mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, o assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;</p> <p>e) assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n. 142;</p> <p>f) assenza di pronuncia di condanna penale per violazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.</p> <p>2. Sono tenuti ai requisiti di onorabilità:</p> <p>a) il titolare dell'impresa individuale e l'institore o il direttore che questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede;</p> <p>b) tutti i soci per le società in nome collettivo, i soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, gli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative.</p> <p>3. Alle imprese di facchinaggio è consentito richiedere l'iscrizione nel registro</p>

	delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane solo se i soggetti di godono dei requisiti suddetti.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA	<ul style="list-style-type: none"> • Domanda di iscrizione al Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane (Camera di Commercio); • Segnalazione certificata di inizio attività per imprese di facchinaggio alla Camera di Commercio
COSTO	Per diritti di segreteria previsti dalla Camera di Commercio per l'iscrizione al Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane ed eventuale concessione governativa per l'iscrizione per le attività di facchinaggio, consultare la Camera di Commercio di Reggio Emilia
MODALITA' PAGAMENTI	/
TEMPISTICA	<p>Modalità di presentazione della domanda Deve essere presentata domanda di iscrizione al Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane, possedendone i requisiti, presso la Camera di Commercio, unitamente alla segnalazione certificata di inizio attività, contenente le autocertificazioni sul possesso dei requisiti e con allegate le documentazioni comprovanti il versamento dei diritti camerali e della tassa di concessione governativa. L'inizio dell'attività è immediato a seguito alla presentazione della Domanda di iscrizione al Registro imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane, con unita la segnalazione certificata di inizio attività.</p> <p>Descrizione iter Gli uffici della Camera di Commercio accettano le istanze e rilasciano ricevuta di presentazione in modalità telematica. Per le imprese artigiane, le domande sono valutate dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato, secondo il calendario delle sedute pubblicato all'inizio di ogni anno solare.</p>
SILENZIO ASSENSO	/
INFORMAZIONI (uff.- orari- modalità- tel.- mail)	Settore Attività Produttive – Promozione del Territorio Ricevimento del pubblico: lunedì e sabato su appuntamento Giovedì dalle ore 09.00 alle 13.00 Martedì, mercoledì e venerdì dalle 12.00 alle 13.30 Sede: Piazza Martiri della Libertà, n. 1 - 42013 Casalgrande (RE). Tel.: 0522 998513 e-mail: commercio@comune.casalgrande.re.it .
STRUMENTI DI TUTELA	/
SERVIZIO ON-LINE	/
POTERE SOSTITUTIVO (Art. 2 L. 241/90)	Segretario comunale - tel. 0522 998505; 0522 998511; mail: urp@comune.casalgrande.re.it